

Codice A1601A

D.D. 19 ottobre 2017, n. 440

DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i.. Progetto: Programma di semina in acque correnti all'interno del Parco Naturale Alpe Veglia e Alpe Devero - 2017-2019. Proponente: Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola. Screening di Valutazione di Incidenza rispetto al SIC/ZPS IT 1140016 "Alpe Veglia e Devero - Monte Giove".

IL DIRIGENTE

Premesso che

in data 6 settembre 2017 (prot. n. 20660/A16000) è pervenuta al Settore Biodiversità e Aree Naturali l'istanza dell'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola per l'attivazione della procedura di screening di Valutazione d'Incidenza inerente il programma di semina per gli anni 2017-2019 delle acque correnti ricadenti all'interno del Parco Naturale Alpe Veglia e Alpe Devero, nonché Sito della Rete Natura 2000 SIC/ZPS IT 1140016 "Alpe Veglia e Devero – Monte Giove";

volontà dell'Ente è ripopolare le acque correnti, da loro gestite, con novellame ottenuto dalla riproduzione naturale della popolazioni locali di trota fario (ex *Salmo trutta macrostigma*, attualmente classificata come *Salmo ghigi*) spostando i riproduttori presso dei ruscelli nursery con successiva ricattura e spostamento del novellame ottenuto;

il SIC/ZPS IT 1140016 "Alpi Veglia e Devero – Monte Giove" interessa una superficie di circa 15 mila ha nei comuni di Baceno, Varzo, Crodo, Formazza Premia e Trasquera (VB) e comprende al suo interno il territorio del Parco Naturale "Alpe Veglia e Devero" e l'area contigua dell'Alpe Devero. Il sito è caratterizzato da numerosi habitat della Direttiva "Habitat" tra cui due prioritari (7240* -Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris-atrofuscae* e 91E0* -Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)). La flora è molto ricca ed annovera un numero considerevole di specie di interesse conservazionistico, di cui 45 godono di protezione assoluta ai sensi della L.R. 32/82, sedici sono inserite nella Lista Rossa regionale (6 in quella nazionale) ed una, *Aquilegia alpina*, nell'Allegato IV della Direttiva Habitat. Per quanto attiene gli aspetti faunistici, il sito ospita importanti popolazioni di specie ornitiche montane, con 24 entità tutelate dalla Direttiva "Uccelli". Tra gli invertebrati sono note per il sito 89 specie di lepidotteri ropaloceri, alcuni dei quali inseriti negli Allegati della Direttiva Habitat: *Erebia christi* (All. II), *Euphydryas aurinia* ed *E. flavo fasciata* (All. II e IV), *Parnassius apollo*, *P. mnemosyne* e *Maculinea arion* (All. IV). L'erpetofauna, oltre a *Podarcis muralis* (All. IV D.H.) annovera consistenti popolazioni di specie rare in Piemonte, quali *Zootoca vivipara* e *Triturus alpestris alpestris*, mentre l'ittiofauna comprende cinque specie di pesci, una delle quali (*Cottus gobio*) inserita nell'All. II della D.H. L'area è frequentata irregolarmente da *Canis lupus* (All. II e IV D.H., specie di interesse prioritario) e da *Lynx lynx* (All. II e IV D.H.). Tra i mammiferi è segnalato per il sito anche *Barbastella barbastellus* (All. II e IV);

le Misure di Conservazione Sito Specifiche del SIC IT 1140016, tra i divieti generali (art. 3, comma 1, lettera o)), prevedono che i ripopolamenti a scopo alieutico di trota fario (*Salmo [trutta] trutta*) seguano i disposti della normativa di settore, previa valutazione di incidenza e che negli ecosistemi acquatici caratterizzati da assenza di ittiofauna per condizioni naturali, in nessun caso, siano ammesse immissioni di pesci;

inoltre tali Misure prevedono in presenza di *Cottus gobio*, art. 50, immissioni, introduzioni e ripopolamenti solo se previsti dai Piani di Ripopolamento, dai progetti di reintroduzione e dai progetti di tutela di singole specie, previo l'assenso del soggetto gestore ed esito positivo della procedura di valutazione di incidenza; e per tutelare gli anfibi *Rana temporaria* e *Triturus alpestris* si pone il divieto di introduzione di ittiofauna e idrofauna di qualsiasi specie nei siti riproduttivi, in fossi e canali ad essi collegati o in corpi d'acqua adiacenti (art. 51);

il materiale ittico che l'Ente parco propone di utilizzare per le semine verrebbe immesso ad una taglia di 2-4 cm, corrispondente allo stadio di sviluppo "avannotto" o "trotella" nei mesi di giugno o di luglio di ciascun anno grazie all'operato del personale in comando al Parco e di volontari delle associazioni alieutiche del territorio con la supervisione dei loro Tecnici;

non verranno effettuate immissioni al di sopra dei 2.000 metri di quota s.l.m al fine di tutelare la naturalità dei luoghi e delle popolazioni di anfibi nativi, quali tritoni alpestri e rane temporarie;

nelle acque correnti ricomprese tra 1.300 e 2.000 metri di quota le immissioni di trote fario native sarebbero conservative dello status quo, considerati i prelievi alieutici e la predazione naturale (per esempio operata da airone cenerino), senza modifica alcuna delle pressioni sulle comunità di anfibi eventualmente presenti;

in merito al rischio di introgresione genetica eventualmente operata dalle trote fario, già presenti e ripopolate come da presente programma, sulle popolazioni di Trota Marmorata (*Salmo trutta marmoratus*, specie in allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE) del fiume Toce, a seguito del fenomeno dello svallamento o della scaduta, l'Ente Parco sostiene che possa essere nullo o del tutto trascurabile in quanto i torrenti interessati sono distanti chilometri dal punto di immissione finale nel fiume Toce (che sono posti oltre i 1300 m s.l.m. mentre la zona con condizioni idro-morfologiche idonee per la marmorata si trovano al di sotto dei 600-500 m s.l.m.) e soprattutto sono separati da almeno 4 salti di sfruttamento idroelettrico e da rispettivi invasi che rendono tale fenomeno pressoché improbabile;

inoltre, nelle analisi condotte sui salmonidi, presenti nei corpi idrici del Parco, non sono mai stati riscontrati ibridi tra trote fario adriatiche e trote marmorate, probabilmente per sfasamento del periodo riproduttivo e per differenti substrati e metodiche adottate dalle specie suddette per la frega naturale, come descritto in alcune recenti pubblicazioni;

nell'esecuzione del programma di semina l'Ente Parco propone di effettuare monitoraggi e censimenti nelle acque del Parco con cadenza annua, al fine di verificare le dinamiche di popolazione nelle comunità ittiche presenti;

il D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R prevede che l'immissione di fauna ittica sia consentita per le specie autoctone ovvero per quelle comprese nell'allegato B di tale regolamento tra cui sono presenti anche trota fario (*Salmo trutta trutta*) e trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*), quindi viene superato il divieto posto all'art. 3, comma 1, lettera o) delle Misure Sito Specifiche di cui sopra;

essendo, quello proposto dall'Ente Parco, un piano di ripopolamento di specie già presente e non in corpi idrici privi di ittiofauna, con il presente procedimento si assolve a quanto previsto dall'art. 50 e dall'art. 51 delle Misure Sito Specifiche già richiamate;

si ritiene che, viste le analisi e dati presentati, che il fenomeno della scaduta a valle sia fisiologicamente che accidentalmente pressoché impossibile;

pertanto, si ritiene che il piano di ripopolamento di trota fario (*ex Salmo trutta macrostigma*, attualmente classificata come *Salmo ghigi*) proposto dall'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola non possa incidere significativamente sulle popolazioni di trota marmorata presenti nel fiume Toce a valle, né su anfibi, altre specie o habitat tutelati dai Siti della Rete Natura 2000 in cui ricadono i corsi d'acqua in cui verrà attuato o su quelli a valle di essi.

Il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nonché ai sensi della D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" e della D.G.R. n. 21-4635 del 06/02/2017 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione sito-specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione decimo gruppo di misure".

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

visto l'articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

vista la D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016 (<http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/dati-territoriali-new/aree-protette-e-rn2000/pianificazione-e-norme.html>);

vista la D.G.R. n. 21-4635 del 06/02/2017 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione sito-specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione decimo gruppo di misure" (<http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/rete-natura-2000/gestione-rete-natura-2000.html>);

visto il D.P.G.R. n. 1/R del 10/1/2012 "Regolamento regionale recante: "Nuove disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca). Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6/R";

vista la comunicazione di avvio del procedimento al proponente del 15 settembre 2017 n. prot. 21287/A1601A, pubblicata sul B.U.R. n. 39 del 28/9/2017 che indica come termine di conclusione del procedimento il 4 novembre 2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

determina

- di escludere, per le motivazioni indicate in premessa, il progetto “Programma di semina per gli anni 2017-2019 delle acque correnti di trota fario (ex *Salmo trutta macrostigma*, attualmente classificata come *Salmo ghigi*)”, proposto dall’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola, ricadenti nel SIC/ZPS IT 1140016 “Alpe Veglia e Devero – Monte Giove” dalla fase di Valutazione di Incidenza appropriata e di esprimere giudizio positivo di valutazione d’incidenza;

- di stabilire che il programma di semina sia costituito annualmente da:

corpo idrico	specie	stadio	Q.tà n°
<i>Alpe Veglia</i>			
Rio Cianciavero	<i>nessuna</i>		0
Rio Funtanet	<i>Fario native</i>	trotella 0+	500
R. Aurona	<i>Fario native</i>	trotella 0+	2000
R. Mottiscia	<i>nessuna</i>		0
R. della Frova bassa	<i>Fario native</i>	trotella 0+	2000
R. della Frova alta	<i>nessuna</i>		0
R. della Balma	<i>nessuna</i>		0
T. Cairasca piana	<i>Fario native</i>	trotella 0+	3000
T. Cairasca forra	<i>Fario native</i>	trotella 0+	1500
Fario native 0+	totale		9000

corpo idrico	specie	stadio	Q.tà n°
<i>Alpe Devero</i>			
T. Buscagna	<i>Fario Native</i>	trotella 0+	1000
Rio della Rossa	<i>Fario Native</i>	trotella 0+	500
Lanca Cantone	<i>nessuna</i>		0
Lanca Pedemonte	<i>nessuna</i>		0
Rio delle Streghe	<i>Fario Native</i>	trotella 0+	500
R. Valdeserta	<i>nessuna</i>		0
R. Arbola	<i>Fario Native</i>		1000
R. del Forno	<i>Fario Native</i>		1000
R. della Satta	<i>nessuna</i>		0
R. della Valle	<i>nessuna</i>		0
T. Devero crampio	<i>Fario Native</i>	trotella 0+	3000

T. Devero Steva	<i>Fario Native</i>	trotella 0+	1000
T. Devero Alpe	<i>Fario Native</i>	trotella 0+	1000
Rio Sangiatto	<i>nessuna</i>		0
Rio Cologno	<i>nessuna</i>		0
Fario native 0+	totale		9000

- di prescrive che al termine dei 3 anni, deve essere inviato al Settore scrivente un report dei monitoraggi e censimenti effettuati con cadenza annua, al fine di verificare le dinamiche di popolazione nelle comunità ittiche presenti, non solo delle trote ripopolate ma anche di eventuali altre specie (per esempio dello scozzone – *Cottus gobio*);

- è necessario che nei tre anni di semine siano messe in atto tutte le azioni possibili, inerenti la gestione dell'attività e delle pressioni sulla specie (alieutica o di altra natura), che permettano successivamente alla stessa di autosostenersi senza rendere necessarie altre immissioni.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto. In particolare il “Programma di semina in acque correnti all'interno del Parco Naturale Alpe Veglia e Alpe Devero – 2017-2019” potrà essere messo in atto, a seguito dell'acquisizione da parte dell'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola del parere che l'ISPRA deve rilasciare ai sensi dell'art. 33, comma 3 della L.R. 19/2009.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 comma 16 della l.r. 19/2009.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente del Settore
(Vincenzo Maria MOLINARI)